
COMUNE DI CASNIGO

PROVINCIA DI BERGAMO

COD. FISC. 81001030162 - P.IVA 00793310160

Tel. (035) 740.001 - 740.259 - Fax 740.069

IL REVISORE DEI CONTI

Verbale del 29.07.2025

***Oggetto: Parere sulla salvaguardia degli equilibri del bilancio di previsione
2025/2027***

Vista la proposta di deliberazione sottoposta all'organo di revisione relative alla salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'anno 2025;

Richiamata la delibera consiliare n. 58 del 18 dicembre 2024, relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027;

Richiamata la delibera consiliare n. 6 in data 30/04/2025, relativa all'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2024;

Visti gli articoli 193 e 194 del d.lgs. 267/2000;

Visto il principio applicato della programmazione allegato 4/1 al dlgs.118/2011;

Visti il principio applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011;

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;

ESPRIME

l'allegato parere sulla verifica degli equilibri di bilancio che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Casnigo, lì 29.07.2025

L'organo di revisione
Dott. Roberto Colella



L'organo di revisione

Premesso che:

a) l'art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000, prevede che:

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

b) il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, prevede tra gli atti di programmazione *"lo schema di delibera di assestamento del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno"*, disponendo quindi la coincidenza della salvaguardia degli equilibri e dell'assestamento generale di bilancio;

c) che la Legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025) al comma 785 dell'articolo 1 ha ridefinito il contenuto del pareggio di bilancio, disponendo che a decorrere dal 2025 l'equilibrio si intende rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell'esercizio

Tenuto conto quindi, alla luce di quanto sopra che:

- per l'esercizio 2025 la salvaguardia degli equilibri di bilancio deve essere deliberata entro la data del 31 luglio 2025 adottando, eventualmente, le misure necessarie a ripristinare il pareggio;
- in sede di salvaguardia degli equilibri non risulta obbligatoria la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, rimanendo comunque in capo all'ente la facoltà di effettuarla entro tale data. A tal proposito Arconet in risposta alla faq n. 7, ha precisato che: *"l'articolo 193 del TUEL non prevede, come obbligatoria, la verifica dello stato di attuazione dei programmi in sede di salvaguardia degli equilibri...."*;
- per il riequilibrio, nel caso di necessità, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale

con riferimento a squilibri di parte capitale e che ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione.

- per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31/7/2025.

Rilevato che:

- pur permanendo gli equilibri generali del bilancio 2025, che rispettano gli equilibri di bilancio per il verificarsi di alcuni nuovi eventi, non previsti e non prevedibili in sede di approvazione del bilancio di previsione 2025/2027, si è resa necessaria, al fine di assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio, in osservanza dell'art 187, comma 2 lettera b) del D.Lgs 267, la destinazione dell'avanzo libero applicati con la variazione di assestamento generale;
- non si profilano variazioni nella consistenza dei residui attivi e passivi, rispetto alle determinazioni effettuate all'atto dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2025;
- la gestione di cassa rispetta le condizioni di equilibrio;
- sono rispettate le disposizioni dell'art.1, comma 557 della legge 27/12/2006 n.296 e successive modificazioni;
- è rispettato il limite di cui all'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010 per le spese del personale a tempo determinato, con convenzione e con contratti di collaborazione coordinata e continuativa;
- il "Fondo crediti di dubbia esigibilità" stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato all'andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- non si ravvisa la necessità di accantonamenti sul Bilancio di Previsione 2025/2027 per rischi di soccombenza da contenzioso;
- non sono stati segnalati debiti fuori bilancio riconoscibili;
- non sono richiesti interventi di riequilibrio economico da parte delle società ed organismi partecipati;

Esprime

parere favorevole sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio 2025/2027;

Accerta

- a) la coerenza della previsione di competenza e di cassa con gli obiettivi del pareggio di bilancio 2025;
- b) l'adeguatezza del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato d'amministrazione 2024 ed il relativo stanziamento sull'esercizio 2025;
- c) che la verifica dello stato di attuazione dei programmi verrà effettuata in sede di approvazione della Nota di Aggiornamento al D.U.P.S..

Casnigo, lì 29.07.2025

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Roberto Colella

